



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AULA MAGNA – EDIFICIO DEL RETTORATO

Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma



***SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
TRIGENERAZIONE A SERVIZIO DELL’AULA MAGNA***

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**Il R.U.P.
Ing. Angela Iori**

Roma, ottobre 2018



Sommario

PARTE I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 – Oggetto del contratto di sponsorizzazione.....	3
Art. 3 – Valore presunto delle prestazioni.....	4
Art. 4 - Individuazione degli impegni dello Sponsee.....	5
Art. 5- Disciplina del subappalto.....	5
PARTE II - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	7
Art. 6 – Stato attuale ed esigenze da soddisfare.....	7
Art. 7 – Tempi di svolgimento e durata contrattuale.....	8
Art. 8 – Progettazione.....	9
Art. 9 – Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza.....	9
Art. 10 – Modifiche al progetto ed aggiornamento della documentazione.....	10
Art. 11 - Realizzazione delle opere	10
Art. 12 – Termine dei lavori e collaudo	12
Art. 13 – Attività di manutenzione.....	13
Art. 14 – Controllo delle attività	15
Art. 15 – Obbligazioni a carico dello Sponsor	15
Art. 16 – Penali.....	16
PARTE III - NORME FINALI	18
Art. 17 – Cauzione definitiva e garanzie.....	18
Art. 18 – Risoluzione del contratto	19
Art. 19 - Recesso	19
Art. 20 – Obblighi fiscali e imposta di bollo.....	20
Art. 21 - Obblighi dello Sponsor relativi al contratto BEI.....	20
Art. 22 – Controversie.....	20



PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Premesse

Sapienza Università di Roma (Sponsee) intende affidare mediante contratto di sponsorizzazione – ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 - la realizzazione di un impianto trigenerativo, innovativo ed energicamente efficiente, per il condizionamento dell'Aula Magna dell'Ateneo, situata nell'edificio del Rettorato (CU001), all'interno della Città Universitaria, p.le Aldo Moro n. 5.

L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto, oltre che del presente Capitolato, di tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche vigenti in materia e, in particolar modo, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati a limitare il più possibile l'impatto ambientale dell'impianto.

Il soggetto qualificato che sarà individuato come sostenitore del progetto rivestirà il ruolo di Sponsor ed eseguirà, a propria cura e spese, con assunzione di ogni onere finanziario ed organizzativo, le attività descritte nel seguito.

Art. 2 – Oggetto del contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione delle autorizzazioni e per le comunicazioni agli Enti preposti, in particolare:
 - Genio Civile;
 - Soprintendenza ai Beni Architettonici;
 - Vigili del Fuoco;
 - Comune di Roma;
 - Amministrazione provinciale di Roma;
 - UTF territoriale;
 - GSE;
 - ASLed eventuali ulteriori Autorità competenti in materia;
- cura delle procedure autorizzative di cui al punto precedente, inclusi eventuali verifiche, misure, indagini tecniche, saggi e quanto altro necessario;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo dell'intervento, incluso il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- messa in esercizio dell'impianto;
- collaudo tecnico amministrativo;



- cura delle procedure necessarie al riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica e/o di altre forme di incentivazione in favore dell'Università;
- manutenzione dell'impianto per 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo.

L'intervento include tutte le opere e forniture accessorie per dare l'impianto "chiavi in mano", eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Art. 3 – Valore presunto delle prestazioni

L'importo totale stimato per le prestazioni previste nell'ambito del contratto di sponsorizzazione è pari ad € 694.650,00 (seicentonovantaquattromilaseicentocinquanta/00), IVA esclusa.

L'importo presunto per i lavori da eseguire, valutato sulla base delle esigenze da soddisfare mediante la realizzazione dell'impianto, ammonta ad € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) oltre iva, di cui € 25.000,00 (venticinquemila/00) per oneri di sicurezza, suddivisi nelle categorie d'opera sotto riportate:

<i>Declaratoria</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo [€]</i>	<i>%</i>
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	430.000,00	68,25%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG09	I	200.000,00	31,75%

Gli importi relativi alle attività previste nell'ambito della sponsorizzazione sono di seguito indicati:

- progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: € 19.745,00 (diciannovemilasettecentoquarantacinque/00) oltre € 2.965,00 (duemilanovecentosessantacinque/00) per spese ed oneri accessori, IVA esclusa;
- direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: € 28.990,00 (ventottomilanovecentonovanta/00) oltre € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00) per spese ed oneri accessori, IVA esclusa;
- collaudo: € 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00) oltre € 570,00 (cinquecentosettanta/00) per spese ed oneri accessori, IVA esclusa;
- attività di manutenzione per 12 mesi: € 4.000,00 (quattromilla/00), oltre € 250,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa.

Gli importi relativi ai lavori e ai servizi per l'architettura e l'ingegneria, questi ultimi stimati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, sono del tutto indicativi e potranno subire variazioni in funzione del sistema impiantistico proposto dallo Sponsor, senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere dallo Sponsee in aggiunta a quanto contrattualmente stabilito.

L'importo dei lavori sarà aggiornato alla redazione del computo metrico estimativo del progetto esecutivo, sulla base del quale verrà rideterminato il valore effettivo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.



Art. 4 - Individuazione degli impegni dello Sponsee

Al soggetto individuato come Sponsor l'Università garantirà in modo non esclusivo:

- la possibilità di divulgare e pubblicizzare il progetto mediante pubblicazioni cartacee, siti Internet o altri mezzi di comunicazione (radio, televisione..);
- la possibilità di organizzare un massimo di n. 3 seminari e/o workshop durante il periodo di 12 (dodici) mesi successivi all'emissione del certificato di collaudo, in un locale messo a disposizione dall'Università; i tempi e le modalità di svolgimento degli eventi dovranno essere concordati con lo Sponsee, in ogni caso la durata di ciascuno di essi dovrà essere limitata ad 8 (otto) ore nella medesima giornata.

Al soggetto individuato come Sponsor l'Università garantirà invece in modo esclusivo l'apposizione nell'Aula Magna di una targa di ottone o materiali simili con indicazione della sponsorizzazione, di dimensioni massime pari a cm 50x40.

L'apposizione della targa sarà consentita in seguito al collaudo dei lavori conclusosi con esito positivo e potrà rimanere affissa per 5 anni. La posizione e i contenuti della stessa dovranno essere concordati con lo Sponsee.

Art. 5 - Disciplina del subappalto

Lo Sponsor può affidare in subappalto i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della sponsorizzazione;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 31 c. 8 del Codice, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previsti nell'ambito della sponsorizzazione non è consentito il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Lo Sponsor dovrà depositare il contratto di subappalto presso lo Sponsee almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.



Lo Sponsor è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, all'osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali in vigore per il settore e per l'area nella quale si eseguono le prestazioni, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Lo Sponsor e, per suo tramite i subappaltatori, trasmetteranno allo Sponsee, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Lo Sponsor che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Lo Sponsor sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere i piani redatti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio detto obbligo spetta al mandatario.

Lo Sponsee non corrisponderà in alcun caso ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, anche qualora lo Sponsor risulti inadempiente.



PARTE II - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 6 – Stato attuale ed esigenze da soddisfare

L'Aula Magna del Rettorato è attualmente servita da un impianto di condizionamento in grado di trattare 24.000 m³/h di aria, l'impianto è costituito da un gruppo frigo da 338 kWf di recente installazione e da due gruppi frigo da 210 e 394 kWf, ubicati nella centrale frigorifera, a servizio dell'intero edificio.

L'impianto di riscaldamento è servito dalla rete di teleriscaldamento generale, a servizio dell'intera Città Universitaria, alimentata dalla centrale termica interna al complesso ex Regina Elena.

Considerato lo stato attuale, si vuole realizzare un sistema di generazione dell'energia autonomo ed efficiente, che permetta di utilizzare gli spazi dell'Aula Magna indipendentemente dal funzionamento della centrale termica.

Di seguito sono indicati i dati di riferimento:

- portata d'aria totale: 24.000 m³/h (16.000 m³/h aria esterna, 8.000 m³/h aria ricircolata);
- potenza frigorifera richiesta dall'UTA: 310 kW;
- potenza termica richiesta dall'UTA: 260 kW.

Si intende realizzare un sistema di cogenerazione complesso, che integri al suo interno cicli termici ed impianti di conversione da fonti rinnovabili. Il carattere di innovazione è garantito dalla coesistenza di impianti tecnologici di nuova generazione, che non siano però prototipi sperimentali, ma che siano già disponibili in versioni commerciali pronte per essere testate sul campo, al fine di valutarne l'effettiva efficienza ed affidabilità in condizioni di esercizio continuative.

Le soluzioni tecnologiche che possono essere adottate, coerentemente con gli esiti dei processi autorizzativi necessari e con il parere dell'Energy Manager dell'Ateneo, possono essere riassunte come segue:

- impianto di cogenerazione a gas (ad esempio microturbina da 100 kW_e) per la produzione di energia elettrica e calore. L'energia termica prodotta è da utilizzare nell'esistente impianto di teleriscaldamento durante il periodo invernale, nelle batterie di post riscaldamento e nelle ruote essiccanti dell'UTA per il condizionamento dell'aria nel periodo estivo;
- serbatoio di accumulo con materiali a transizione (PCM) di tipo paraffinico, per lo stoccaggio di acqua calda e acqua refrigerata, allo scopo di rendere l'Aula Magna indipendente dagli orari di funzionamento degli impianti centralizzati;
- pompa di calore a CO₂ transcritica;
- impianto solare termico;
- sistema automatico di misura e controllo (in situ e da remoto), in modo da realizzare un laboratorio di ricerca e didattica.

Sono inoltre richieste la sostituzione dell'UTA attualmente a servizio dell'Aula Magna e l'igienizzazione dei canali dell'aria presenti.

La configurazione sopra descritta può essere integrata e modificata in sede di offerta per migliorare le prestazioni dell'impianto o, anche in seguito alla sottoscrizione del contratto, per sopraggiunte necessità (ad esempio pareri degli Enti competenti).

Sono incluse tutte le opere elettriche annesse alle macchine, comprensive di fornitura ed installazione di componenti e le opere meccaniche (fornitura di componenti ed installazione meccanica/idraulica) per il collegamento del cogeneratore alla rete di teleriscaldamento esistente



e alla rete di gas naturale, l'impianto di demineralizzazione dell'acqua e ogni altro apparato necessario al buon funzionamento del sistema.

La configurazione classica dell'UTA potrà essere modificata per includere un processo di deumidificazione estiva mediante ruota essiccante. La possibilità di impiegare nella stagione estiva il calore per la deumidificazione dell'aria appare ad oggi molto interessante dal punto di vista energetico, soprattutto in combinazione con la disponibilità di calore offerta da un impianto di cogenerazione.

Gli impianti dovranno essere completati con le necessarie apparecchiature e dispositivi di gestione nonché di protezione, di controllo e di sicurezza (vasi di espansione chiusi a membrana, valvole di sicurezza omologate ISPEL, termostati, termomanometri, pressostati, saracinesche, ecc.).

Il layout e il posizionamento dei componenti saranno concordati con lo Sponsee, anche in funzione del parere degli Enti competenti (Genio Civile, Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Vigili del Fuoco..).

Art. 7 – Tempi di svolgimento e durata contrattuale

La sponsorizzazione avrà inizio dalla data di stipula del contratto.

La durata massima contrattuale è stimata in 32 (trentadue) mesi.

Considerata la difficoltà di definire i limiti temporali dipendenti da parti terze coinvolte nelle attività connesse alla sponsorizzazione - quali l'acquisizione delle autorizzazioni dagli Enti esterni - la durata del contratto potrà essere inferiore oppure potrà essere prorogata.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere predisposto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dello Sponsee.

La durata massima prevista per l'esecuzione dei lavori è di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna: in fase di progettazione dovrà essere redatto il cronoprogramma di dettaglio in cui saranno indicate le diverse fasi previste.

I tempi effettivi per l'elaborazione dei progetti e per l'esecuzione dei lavori saranno quelli offerti dallo Sponsor, in ogni caso non dovranno superare i limiti sopra indicati.

I tempi di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni saranno concordati di volta in volta, in relazione all'entità delle attività, alle varie fasi di intervento e alle esigenze dei singoli Enti competenti.

Lo Sponsor deve garantire la massima disponibilità nel dare riscontro tempestivamente ad eventuali chiarimenti o integrazioni richiesti dagli Enti suddetti. Non potranno essere imputati allo Sponsor eventuali ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli Enti, qualora lo stesso rispetti le scadenze stabilite dallo Sponsee per la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione richiesta.

Le attività relative all'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verranno svolte per tutta la durata dei lavori prevista dal cronoprogramma, nella fase di collaudo e per gli eventuali tempi aggiuntivi dovuti a sospensioni o altre motivazioni per le quali i lavori dovessero protrarsi rispetto a quanto originariamente previsto.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 2 (due) mesi dalla fine dei lavori; dalla data di emissione del certificato di collaudo decorrono i tempi previsti per la manutenzione degli impianti realizzati, pari a 12 (dodici) mesi.



Art. 8 – Progettazione

L'attività di progettazione potrà essere svolta dai soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016. I professionisti personalmente responsabili (in caso di più progettisti dovrà essere individuato un coordinatore dell'intera attività) devono essere abilitati all'esercizio della professione, dotati di adeguata esperienza nella progettazione di impianti analoghi a quelli oggetto di prestazione e possedere tutti i requisiti meglio specificati nella documentazione di gara.

Il progetto dovrà tenere conto del contesto in cui verrà realizzato l'intervento - l'edificio del Rettorato è tra l'altro sottoposto a vincolo architettonico da parte della Soprintendenza - e rispettare la normativa vigente in materia, in particolar modo in riferimento agli aspetti tecnici ed ambientali, speciale attenzione dovrà essere posta in merito all'impatto acustico. Il progetto dovrà essere redatto conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare ai commi 1, 5, 6 e 8 del suddetto articolo.

Considerate la tipologia e l'entità dell'intervento, si ritiene non necessaria la stesura del progetto definitivo, dovranno comunque essere redatti tutti gli elaborati richiesti dallo Sponsee al fine di ottenere una progettazione chiara ed esaustiva.

Per la redazione del computo metrico estimativo si farà riferimento alla Tariffa dei Prezzi per Opere Impiantistiche ed Edili della Regione Lazio edizione 2012 o, per prezzi non presenti nel documento suddetto, si potrà ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi.

Il progetto dovrà essere approvato dallo Sponsee, previa acquisizione del parere positivo da parte dell'Energy Manager dell'Università, potranno pertanto essere richiesti incontri finalizzati all'analisi della documentazione di progetto.

Lo Sponsee potrà richiedere i chiarimenti e le integrazioni ritenuti necessari.

In seguito a richiesta scritta da parte dello Sponsee l'incaricato procederà, entro i termini previsti, alla redazione del progetto esecutivo.

Ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti dovrà essere predisposta la documentazione necessaria in 2 copie cartacee – o in numero superiore se richiesto dall' Ente - e su supporto informatico.

Le modalità operative di svolgimento dell'incarico e di consegna degli elaborati potranno essere concordate nel dettaglio con il RUP.

Art. 9 – Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza

L'organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, che potrà essere costituito da più soggetti con incarichi di supporto (Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere...), potrà essere stabilita autonomamente dallo Sponsor in modo da garantire il buon andamento dei lavori.

Gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere affidati al medesimo professionista; qualora ciò non sia possibile, è necessario nominare un Direttore Operativo che svolgerà le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza, come previsto dall'art. 101 c. 3 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori e gli eventuali altri incaricati dovranno avere le competenze e l'esperienza adeguate per svolgere le attività richieste, in relazione alle opere da realizzare.

Il Direttore dei Lavori sarà responsabile del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori e provvederà alla redazione degli atti contabili e del conto finale dei lavori.

Il Direttore dei Lavori avrà la più ampia facoltà di indagine, verifica e controllo sui lavori e sulle modalità esecutive degli stessi, potrà eseguire rilievi a vista, saggi, prove strumentali, prove



di carico, prove di laboratorio, prove di funzionamento, secondo quanto ritenuto necessario per la verifica della corretta esecuzione dei lavori, della quale dovrà riferire puntualmente al RUP.

Quanto contenuto negli ordini di servizio o impartito verbalmente dalla Direzione Lavori dovrà essere eseguito con la massima cura e tempestività, nel rispetto delle norme di contratto e del presente capitolato; l'Esecutore delle opere, individuato dallo Sponsor qualora si tratti di soggetto diverso dallo Sponsor stesso, non potrà rifiutarsi di dare immediata attuazione alle disposizioni e agli ordini ricevuti, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori.

Gli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) dovranno essere espletati secondo quanto previsto nell'art. 91 del D. Lgs. 81/08, in particolare dovranno essere predisposti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera i cui contenuti sono definiti, rispettivamente, negli allegati XV e XVI del suddetto Decreto.

Il CSE incaricato dovrà controllare l'adozione delle misure di sicurezza, in conformità con il D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. e sarà responsabile della verifica e del coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo di Sicurezza e di eventuali documenti integrativi.

Il CSE è tenuto a comunicare allo Sponsee, tramite il RUP, ogni mancata osservanza dei Piani di Sicurezza, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali nei confronti delle imprese inadempienti, è inoltre tenuto ad apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento eventuali modifiche necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico potranno essere concordate modalità per la presentazione di sintetiche relazioni sull'andamento dei lavori o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo sempre l'obbligo da parte dei professionisti incaricati di comunicare tempestivamente allo Sponsee il verificarsi di eventi o circostanze rilevanti.

Art. 10 – Modifiche al progetto ed aggiornamento della documentazione

Ogni integrazione o variazione, anche non sostanziale, rispetto al progetto esecutivo, dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte dello Sponsee, previa acquisizione del parere dell'Energy Manager, qualora ritenuto necessario in relazione all'entità delle stesse. Nell'iter per l'acquisizione delle autorizzazioni dagli Enti preposti e durante l'esecuzione dei lavori, gli elaborati da aggiornare in conseguenza di modifiche richieste o resesi necessarie in relazione all'andamento delle opere, dovranno essere prodotti a cura e spese dello Sponsor, in modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni aggiornate.

Art. 11 - Realizzazione delle opere

In seguito all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e all'approvazione da parte dello Sponsee, si potrà procedere alla consegna dei lavori mediante apposito verbale.

Il soggetto esecutore delle opere e gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 19 c. 2 del Decreto Legislativo suddetto, e delle attestazioni SOA adeguate alle categorie di lavorazioni previste.

I lavori dovranno essere condotti in modo da ridurre il più possibile le interferenze con le attività svolte nell'edificio interessato, con eventuali altre imprese e in osservanza a quanto riportato nel PSC.



Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnato allo Sponsee il Piano Operativo di Sicurezza (POS), elaborato in conformità alle indicazioni riportate nel PSC.

L'impianto dovrà essere realizzato completo di tutti i collegamenti elettrici ed idraulici, degli impianti di protezione e di sicurezza e di tutto quanto necessario, anche se non espressamente indicato, a garantire il funzionamento dello stesso conformemente alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.M. 37/2008, e a quanto previsto nelle norme UNI, nelle norme CEI e nelle diverse normative, circolari e prescrizioni riferite alla tipologia di impianti da realizzare.

Dovranno inoltre essere garantiti:

- il ripristino delle aree attraversate e interessate dai lavori;
- la consegna della manualistica e di tutta la documentazione tecnica specifica delle apparecchiature e del software di gestione e monitoraggio delle prestazioni, comprese le specifiche di interfaccia;
- la consegna delle certificazioni delle apparecchiature, attestanti la conformità alle normative vigenti.

La fornitura "chiavi in mano" comprende, oltre a quanto già espressamente indicato nel presente documento, le seguenti attività, a cura e spese dello Sponsor:

- il trasporto in cantiere delle attrezzature e di tutti i materiali e la loro consegna;
- l'allestimento del cantiere sul sito;
- il montaggio, l'installazione, il collaudo, il cablaggio, il collegamento e la messa in servizio di tutti i componenti dell'impianto ed ogni altra attività necessaria per il perfetto funzionamento dello stesso;
- l'assistenza allo Sponsee in tutte le procedure di accettazione e rilascio dei collaudi richiesti dalle Autorità competenti;
- qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli Enti suddetti;
- gli oneri relativi ai mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso tutto quanto necessario alle operazioni di collaudo;
- quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche;
- eventuali allacci ai pubblici servizi;
- prove di funzionamento dell'impianto, delle componenti hardware e software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni, misure e verifiche; le operazioni richieste includono:
 - la messa in esercizio dell'impianto, comprensivo di tutti i componenti e le apparecchiature necessarie per il funzionamento corretto, sicuro, affidabile e continuo dello stesso, in conformità con i termini e le condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto stesso;
 - l'assistenza in tutte le procedure di accettazione e di collaudo richiesti dallo Sponsee;
- il ripiegamento del cantiere, la rimozione degli impianti provvisori, inclusi quelli di sicurezza, la pulizia delle aree coinvolte e il trasporto a discarica dei materiali di risulta;
- l'espletamento delle procedure necessarie all'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e di altre forme di incentivo, nel caso sussistano le condizioni, in favore dello Sponsee.



Per tutti i materiali forniti la garanzia dovrà essere di almeno 12 mesi (esclusi parti di normale usura e materiali di consumo) decorrenti dal giorno successivo a quello di effettuazione, con esito positivo, del collaudo di tutto il sistema.

Lo Sponsor, anche per il tramite dell'Esecutore, è tenuto ad osservare integralmente, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, tutti gli ordini e le disposizioni impartiti dallo Sponsee nella persona del RUP o di altri soggetti incaricati, secondo le relative specifiche responsabilità.

La sorveglianza dei soggetti incaricati dallo Sponsee non esonera lo Sponsor dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal progetto e dalla buona regola dell'arte, nonché circa l'ottima qualità dei materiali impiegati e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento della verifica del progetto o durante l'esecuzione.

Qualora risulti che le forniture o le opere compiute non siano conformi alle prescrizioni di progetto o non siano state eseguite a termini di contratto e secondo le regole dell'arte o seguendo le disposizioni impartite dallo Sponsee, questo potrà ordinare tutti i provvedimenti e atti necessari per eliminare le irregolarità e per realizzare le opere conformemente a quanto previsto, ovvero ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo le modalità di progetto.

Lo Sponsor si impegna a disporre di idonee attrezzature, mezzi e assistenze necessari e sufficienti per l'esecuzione delle opere assegnategli, deve inoltre provvedere a sua totale cura e spese al carico, all'allontanamento dal cantiere ed al trasporto a discarica di ogni materiale di risulta, di qualsiasi tipo e dimensione, secondo il rigoroso rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti, nonché ad ogni onere conseguente alla gestione degli stessi.

Lo Sponsor deve provvedere a sua totale cura e spese alla continua pulizia dei luoghi di lavoro, all'immediato allontanamento da essi dei rifiuti, con accumulo degli stessi ove indicato dalla Direzione Lavori.

Lo Sponsor è tenuto a verificare l'osservanza, da parte dell'Esecutore, delle norme sui contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che possono intervenire nel corso delle attività, riguardanti gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi nei confronti dei dipendenti ed operai impiegati nelle attività previste, compreso ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro e sarà ritenuto responsabile di eventuali mancanze.

Su richiesta dello Sponsee, prima e durante i lavori, l'Esecutore dovrà esibire tutta la documentazione idonea a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, e se prevista, della Cassa Edile.

Art. 12 – Termine dei lavori e collaudo

Al termine dei lavori, a fronte della comunicazione da parte dello Sponsor di intervenuta ultimazione, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con lo Sponsee, alla presenza dell'Esecutore e rilascerà tempestivamente e in ogni caso non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, il certificato di ultimazione dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori lo Sponsor dovrà provvedere alla consegna di:

- disegni definitivi degli impianti, così come sono stati realmente realizzati (as built), completi di piante, sezioni, schemi ecc. il tutto quotato, in modo da poter verificare le reti e gli impianti stessi, tali elaborati dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo, in duplice copia, sia su supporto elettronico;
- manuali operativi di gestione del processo di funzionamento dell'impianto;
- manuali operativi di gestione e di manutenzione dei singoli componenti;



- certificati di collaudo in fabbrica dei componenti, denunce ISPESL di tutti i componenti soggetti a tale controllo;
- dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, secondo quanto prescritto dal D.M. 37/08, previa esecuzione delle verifiche previste dalla normativa, comprese quelle di funzionalità dell'impianto.

L'Università non prenderà in consegna gli impianti se non dopo l'espletamento di quanto sopra indicato e si riserva la facoltà, qualora lo Sponsor non ottemperi entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla fine dei lavori, di imporre a quest'ultimo di avviare gli impianti, rimanendo lo Sponsor stesso unico responsabile fino alla consegna all'Università.

Successivamente alla conclusione dei lavori lo Sponsor dovrà provvedere alla messa in esercizio dell'impianto; il collaudo finale, a cura del collaudatore incaricato dallo Sponsor stesso, deve avere luogo non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori risultante dal verbale di ultimazione.

Il collaudatore non deve avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, ha altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche e le prove di funzionamento previste dalle leggi di settore, incluso il collaudo statico, se necessario.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 13 – Attività di manutenzione

A decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo, per 12 (dodici) mesi, dovrà essere garantita l'esecuzione di tutte le attività necessarie per il corretto funzionamento e il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti realizzati, a cura e spese dello Sponsor.

Lo Sponsor dovrà consegnare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla fine dei lavori, il programma di manutenzione dettagliato ed eventualmente aggiornato rispetto a quello inserito nel piano di manutenzione, in cui verranno riportate le singole attività previste sui diversi componenti dell'impianto con la relativa frequenza di esecuzione. Le periodicità con cui effettuare le manutenzioni devono essere definite in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti e in conformità a quanto la buona pratica suggerisce. Nel caso non sia presente uno specifico riferimento per le operazioni da adottare nella manutenzione di unità tecnologiche, componenti e singoli elementi, si rimanda alle informazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione forniti delle case costruttrici.

La manutenzione dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per l'impianto di cogenerazione
 - controllo, rabbocco, sostituzione olio;
 - sostituzione filtri olio;
 - test per verifica trafileamenti;



- controllo stabilità e rumore; verifica tensionamento giunzioni bullonate;
 - controllo presenza bolle aria nel circuito di raffreddamento;
 - verifica della sequenza di avviamento;
 - pulizia e/o sostituzione delle candele di accensione, delle loro connessioni e dei cavi;
 - verifica filtri e circuito di aspirazione;
 - controllo motorino d'avviamento;
 - controllo livello e pressione del liquido refrigerante;
 - controllo concentrazione liquido refrigerante;
 - regolazione e taratura delle valvole e, in particolare della valvola di regolazione del combustibile;
 - verifica e pulizia dei filtri del combustibile e dell'aria;
 - controllo del rapporto aria/combustibile e delle emissioni;
 - controllo valvola tre vie acqua;
 - controllo tenuta manicotti flessibili;
 - verifica pressione gas di scarico;
 - verifica tenuta tubazioni gas di scarico;
 - test di funzionamento dry-coolers o di qualunque sistema di raffreddamento di emergenza (se presente);
 - controllo regolatore di giri;
 - controllo linea del gas;
 - controllo pompe di carico olio;
 - misura rapporto di compressione;
 - controllo cablaggi e pulizia quadri;
 - controllo componenti elettrici e sostituzione di quelli usurati;
 - controllo tenuta tubazioni fumi
- per l'impianto solare termico:
 - verifica pulizia dei vetri;
 - controllo del deposito calcareo;
 - verifica del fissaggio e della tenuta dei collettori;
 - controllo della tenuta del circuito idraulico e di eventuali perdite;
 - verifica delle temperature di mandata e di ingresso nel collettore;
 - controllo dell'integrità della coibentazione;
 - verifica della portata e dell'acidità del fluido termovettore;
 - controllo dello stato di usura della pompa di circolazione.

Nel periodo suddetto di 12 mesi lo Sponsor dovrà inoltre provvedere, a proprio carico, alla sostituzione di eventuali parti difettose e alle riparazioni di guasti, ad eccezione di quelli causati da eventi accidentali e non imputabili al degrado dovuto al normale uso degli impianti o alla non corretta realizzazione e manutenzione degli stessi.

Le attività svolte devono essere riportate in apposito registro sottoscritto dal tecnico che le esegue e dallo Sponsor.

Le riparazioni devono essere effettuate in tempo utile per consentire il normale svolgimento degli eventi previsti nell'Aula Magna.



Art. 14 – Controllo delle attività

Lo Sponsee svolge le funzioni di alta sorveglianza sulla corretta esecuzione dei servizi richiesti e dei lavori da eseguire e si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo di propri incaricati, controlli sull'andamento dei lavori e sullo stato dell'opera ogniqualvolta lo ritenga opportuno e in ogni fase dell'intervento.

Lo Sponsee si riserva, inoltre, la possibilità di individuare organismi esterni al suo organico per la verifica dell'andamento dei lavori.

Al fine di prevenire qualsiasi rischio derivante dal cattivo funzionamento di componenti ed attrezzature, lo Sponsor dovrà procedere alle prove ed alle verifiche prescritte dalle normative vigenti e/o definite nei relativi manuali d'uso e manutenzione.

Lo Sponsor eseguirà, a sua completa cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le prove necessarie per accertare la corrispondenza della fornitura alle specifiche indicate nell'ordine, nonché tutte le prove e collaudi che per legge devono essere eseguite su apparecchiature o parti di macchinario secondo le prescrizioni di autorità competenti.

Lo Sponsee ha la facoltà, tramite i propri incaricati, di presenziare alle verifiche e alle prove su singoli componenti e materiali, da eseguirsi in stabilimento prima della consegna in cantiere.

Lo Sponsor dovrà inviare allo Sponsee le specifiche delle verifiche e prove sopra menzionate, informandolo, con congruo preavviso (almeno una settimana prima), sulla data di esecuzione delle stesse.

Lo Sponsor è tenuto, per mezzo di propri incaricati, a redigere i verbali, sottoscritti dalle parti presenti, di tutte le prove eseguite e ad inviarne copia allo Sponsee entro dieci giorni dalla data dell'esecuzione delle stesse.

I risultati di tutte le prove e verifiche tecniche saranno riportati su appositi verbali che dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. e del Collaudatore, prima del collaudo finale dei lavori.

Art. 15 – Obbligazioni a carico dello Sponsor

Sono a carico dello Sponsor, oltre alle attività indicate nel presente Capitolato, i seguenti oneri:

- le spese di contratto, bollo e registrazione;
- le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, di disegni e documenti;
- le spese necessarie per eventuali indagini, verifiche, misurazioni, certificazioni, incarichi a professionisti e quant' altro necessario alla redazione del progetto, all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e alla messa in esercizio;
- le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a pie' d'opera; la custodia di materiali, mezzi e attrezzature nei luoghi di lavoro, anche durante eventuali periodi di sospensione, esonerando lo Sponsee da ogni responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., compresi segnalazioni ed eventuale illuminazione;
- le spese relative agli oneri previsti anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera;



- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dello Sponsor e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;
- gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere e limitrofe, non interessate dalle opere, che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam;
- tutti gli oneri relativi alla mano d'opera, ai mezzi di qualsiasi genere e ai materiali occorrenti per dare completamente realizzata l'opera "chiavi in mano".

Considerati la tipologia di intervento e le caratteristiche del sito, la presenza del cantiere non dovrà ridurre in alcun modo il livello di sicurezza dell'edificio e delle aree interessate ai lavori, potrà pertanto essere richiesta l'installazione di impianti di allarme e antintrusione provvisori, a cura e spese dello Sponsor, che dovranno essere sottoposti al preventivo parere dello Sponsee.

Lo Sponsor è responsabile, nei confronti dell'Università, di eventuali inadempienze dell'Esecutore e di tutte le conseguenze derivanti dal mancato possesso dei requisiti necessari da parte di tutti i soggetti incaricati (progettisti, professionisti incaricati a vario titolo, soggetti esecutori delle opere).

Lo Sponsor sarà considerato unico responsabile della corretta realizzazione, del buon funzionamento dell'impianto, della gestione di ogni rapporto con i progettisti, con i fornitori e con l'Esecutore, della costruzione a regola d'arte dell'impianto e degli studi e valutazioni tecniche necessari per assicurarne il regolare funzionamento.

Nel caso in cui, per ragioni non imputabili allo Sponsee, non sia possibile realizzare l'intervento (mancanza di autorizzazioni, oggettive difficoltà esecutive...), lo Sponsor non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Università per le attività svolte e non avrà diritto al riconoscimento delle controprestazioni riportate nell'Art. 4 - *Individuazione degli impegni dello Sponsee*.

Art. 16 – Penali

Lo Sponsor è obbligato al rispetto dei tempi previsti per la predisposizione del progetto e per l'esecuzione dei lavori e delle ulteriori scadenze e modalità di svolgimento delle attività indicate nel presente documento e offerte in sede di gara.

In caso di inadempienze rispetto a quanto stabilito contrattualmente verranno applicate le seguenti penali:

- 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dei lavori indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella consegna del suddetto progetto;
- 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella consegna del progetto esecutivo;
- 1‰ (uno per mille) dell'importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell'ultimazione dei lavori;
- 1‰ (uno per mille) dell'importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella emissione del verbale di collaudo.

Qualora la manutenzione non venga effettuata secondo quanto prescritto dal programma di manutenzione verranno applicate le seguenti penali:



- 1% (uno per cento) dell'importo totale previsto per la manutenzione per un ritardo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione delle attività da effettuarsi mensilmente;
- 1% (uno per cento) dell'importo previsto per la manutenzione per un ritardo di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione delle attività da effettuarsi trimestralmente o semestralmente.

Le attività di manutenzione per le quali è prevista la cadenza annuale devono essere eseguite comunque prima della conclusione del contratto, in modo da consegnare l'impianto in piena efficienza e perfettamente funzionante; qualora lo Sponsor non provveda entro il termine suddetto, verrà applicata una penale dell'8% (otto per cento) sull'importo della manutenzione.

In caso di mancato funzionamento degli impianti in occasione degli eventi che si tengono in Aula Magna dovuto a cattiva manutenzione o a mancato intervento su guasto o a cause comunque imputabili allo Sponsor, sarà applicata una penale pari al 4% (quattro per cento) dell'importo della manutenzione, per ogni ora di disservizio durante l'evento stesso.

Gli importi dei lavori e delle attività di manutenzione di cui sopra sono da considerarsi comprensivi di oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.

Lo Sponsee provvederà a contestare il ritardato adempimento ovvero l'inadempimento allo Sponsor a mezzo PEC e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dello Sponsor.

L'importo relativo alla penale verrà versato allo Sponsee in seguito alla conclusione della fase di competenza della penale stessa: consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica, consegna del progetto esecutivo, ultimazione dei lavori, emissione del verbale di collaudo e in seguito a verifica semestrale per il servizio di manutenzione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla verifica dell'entità della stessa riportata su apposito verbale.

Qualora le penali raggiungano un valore pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale lo Sponsor sarà ritenuto gravemente inadempiente e, pertanto, lo Sponsee potrà procedere alla risoluzione del contratto.



PARTE III - NORME FINALI

Art. 17 – Cauzione definitiva e garanzie

Prima della stipula del contratto lo Sponsor deve costituire una garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo complessivo del contratto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Lo Sponsee ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dello Sponsor.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 c. 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del contratto.

Su richiesta dell'Università lo Sponsor è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Università stessa abbia dovuto avvalersene, del tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Tutti i professionisti incaricati (progettisti, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore in fase di Esecuzione, Direttore dei Lavori, Collaudatore ed altri eventuali soggetti) dovranno essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento di tali attività, che abbiano determinato a carico dello Sponsee altri maggiori costi.

Tale polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

A garanzia dell'esecuzione dei lavori lo Sponsor è obbligato a far stipulare dall'Esecutore dei lavori in favore dell'Università una polizza di assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (CAR) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in misura non inferiore alla somma dell'importo dei lavori, risultante dal progetto esecutivo, e di quello relativo all'attività di manutenzione.

Tale polizza deve inoltre assicurare l'Università contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le attività di esecuzione dei lavori; la somma assicurata per danni a terzi deve essere pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa al termine del periodo di 12 mesi durante il quale lo Sponsor provvederà alle attività di manutenzione.



Art. 18 – Risoluzione del contratto

L'Università si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto in applicazione e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Stante il sinallagma contrattuale non si applica la previsione del comma 5 del suddetto art. 108 e rimane salva la facoltà dello Sponsee di chiedere il risarcimento del danno, anche in forma specifica, finalizzato al completamento dei lavori e alla reintegrazione di ulteriori pregiudizi e costi.

La risoluzione potrà avvenire, inoltre, nel caso in cui lo Sponsor rechi pregiudizio all'immagine dell'Università in violazione dei fini sociali e di pubblica utilità cui l'Ateneo deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento di ogni maggior danno.

Nei casi di risoluzione del contratto lo Sponsor deve provvedere a sue spese al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nel termine assegnato dallo Sponsee; in caso di mancato rispetto del termine suddetto lo Sponsee provvede d'ufficio addebitando allo Sponsor i relativi oneri.

E' facoltà dello Sponsee, qualora lo Sponsor ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni previste, di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto non realizzato dallo Sponsor, al quale saranno addebitati i relativi costi e gli eventuali danni; lo Sponsor dovrà inoltre fornire allo Sponsee tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere tramite terzi al completamento delle attività.

Nel caso in cui si proceda alla risoluzione del contratto in qualunque fase (progettazione, esecuzione dei lavori, attività di collaudo, manutenzione), lo Sponsor non avrà diritto alle controprestazioni indicate nell' *Art. 4 - Individuazione degli impegni dello Sponsee* non eseguite al momento della risoluzione stessa.

Costituiscono grave inadempimento e determinano la risoluzione del contratto i seguenti casi:

- lo Sponsor rechi pregiudizio all'immagine dell'Università in violazione dei fini sociali cui l'Ateneo deve attenersi;
- inadempienze negli interventi di manutenzione ordinaria o su guasto che determinino il mancato funzionamento degli impianti in occasione di tre eventi, anche non consecutivi, tenutisi in Aula Magna.

In ogni ipotesi di risoluzione rimane fermo il risarcimento del danno.

Art. 19 - Recesso

Lo Sponsee si può avvalere della facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- mancanza di autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
- casi eccezionali non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Il recesso è preceduto da preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali lo Sponsee prende in consegna l'area oggetto dell'intervento ed effettua la verifica delle attività svolte dallo Sponsor fino a quel momento.

Qualora lo Sponsee receda dal contratto per motivi non imputabili allo stesso, lo Sponsor non avrà diritto ad alcun riconoscimento per l'attività svolta e non potrà vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Università.

Al di fuori di tali casi lo Sponsee può recedere in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.



Art. 20 – Obblighi fiscali e imposta di bollo

Tenuto conto che il contratto di sponsorizzazione consiste nella fornitura di servizi ed esecuzione di lavori da parte dello Sponsor e che lo Sponsee consente iniziative pubblicitarie e di immagine, si configura in tal caso un'operazione permutativa. Sussiste, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/72, l'obbligo di reciproca fatturazione, ovvero di fatturazione da parte dello Sponsor allo Sponsee per un importo pari al valore dei servizi e lavori effettuati, soggetto ad IVA, e di fatturazione dello Sponsee di pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Il valore stimato delle obbligazioni assunte in forza del contratto di sponsorizzazione è pari ad € 694.650,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 152.823,00, per un totale complessivo di € 847.473,00; tale valore verrà aggiornato in funzione dell'importo derivante dal conto finale, mentre il costo relativo ai servizi per l'architettura e l'ingegneria rimarrà fisso ed invariabile rispetto a quanto calcolato sull'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 l'imposta di bollo è assolta virtualmente con autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

Art. 21 - Obblighi dello Sponsor relativi al contratto BEI

La sponsorizzazione oggetto del presente capitolato è cofinanziata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in forza del contratto di prestito stipulato dall'Università in data 21/12/2016.

Ai sensi dell'art. 6.05 lett. g) del succitato contratto lo Sponsor assume i seguenti obblighi:

- informare tempestivamente la BEI in ordine ad ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa alle seguenti ipotesi di reato connesse alla sponsorizzazione: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche; le informazioni dovranno essere trasmesse mediante posta ordinaria all'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT,MT)&RG OP 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Lussemburgo, o mediante fax al numero 0642873438, o mediante PEC all'indirizzo bei@postecert.it, indicando il seguente riferimento "FI n. 86.595 (IT) SERAPIS n. 2016-0536";
- conservare, per l'intera durata della sponsorizzazione, tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziarie ed alle spese inerenti alla sponsorizzazione medesima;
- consentire alla BEI, per l'intera durata della sponsorizzazione, qualora vi sia una presunzione delle succitate ipotesi di reato, di analizzare tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione stessa, nonché di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Art. 22 – Controversie

Per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra le parti, qualora non vengano risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Roma.